MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

DG DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DG PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

I DIRETTORI GENERALI

VISTO l'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 che ha previsto la costituzione presso l'INPS della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) il cui finanziamento è posto a carico dello Stato ivi compresi i connessi costi di funzionamento;

VISTO l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti"* che individua gli atti, non aventi forza di legge, sui quali si esercita il controllo preventivo di legittimità della Corte medesima;

VISTO l'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 che istituiva, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Fondo Sociale per Occupazione e Formazione;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, "*Legge di contabilità e finanza pubblica*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, recante la "*Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 gennaio 2022, n. 13, recante l'"*Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2023, n. 230, recante il "*Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione*" e, in particolare, l'articolo 36, secondo cui, "*fino alla data di conclusione del processo di riorganizzazione, ciascun dirigente mantiene l'incarico dirigenziale in essere, sino all'attribuzione dei nuovi incarichi dirigenziali con procedure di interpello indette dal Ministero e, comunque, non oltre la data relativa di scadenza*";

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 febbraio 2024, n. 26, recante la "*Riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Direttiva concernente la regolamentazione e la gestione della fase transitoria*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2024, registrato alla Corte dei conti in data 24 aprile 2024, al n. 1193, con il quale è stato conferito, al dott. Vincenzo Caridi, l'incarico di Capo Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, al n. 62, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Manuela Gaetani l'incarico di titolare della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 145 del 30 novembre 2023 - recante il visto di regolarità amministrativa e registrato dall'Ufficio Centrale del bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al numero 576 in data 5 dicembre 2023 - con il quale sono state assegnate al dott. Alessandro Lombardi, dirigente di livello dirigenziale generale della Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, le risorse di cui alla missione 25 ed è stato altresì stabilito che lo stesso "*provvede ad adottare gli atti e provvedimenti necessari, urgenti ed indifferibili connessi alla gestione delle risorse allocate nella missione 25, nonché quelli correlati alle funzioni ordinamentali così come esplicitate dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57 e successive modificazioni e integrazioni*";

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 161 del 29 dicembre 2023 con il quale "*al fine di assicurare la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa, nonché la funzionalità della Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative, vacante dal 7 novembre 2023, nelle more e fino alla nomina del nuovo Direttore generale di detta direzione, dal 1° gennaio 2024 al 31 gennaio 2024, ovvero fino all'adozione del provvedimento di incarico della predetta Direzione, qualora avvenga anticipatamente al 31 gennaio 2024*", è stata prorogata la validità del sopracitato DM n. 145/2023;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 13 del 2 febbraio 2024 con il quale "*al fine di assicurare la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa, nonché la funzionalità della Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative, vacante dal 7 novembre 2023, nelle more e fino alla nomina del nuovo Direttore generale di detta direzione, dal 2 febbraio 2024 al 30 giugno 2024, ovvero fino all'adozione del provvedimento di incarico della predetta Direzione, qualora avvenga anticipatamente al 30 giugno 2024*", è stata prorogata la validità del sopracitato DM n. 145/2023;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*";

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2023, recante "*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024–2026*" e, in particolare, la Tabella 4;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 gennaio 2024, n. 3 di assegnazione delle risorse umane e finanziarie per l'anno 2024 ai dirigenti degli Uffici dirigenziali di livello generale, titolari dei centri di responsabilità amministrativa;

VISTO l'articolo 1, comma 162 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 6, lettera a) del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, per il quale "*Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono prorogate al 30 giugno 2024 nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica*";

VISTO il decreto della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali n. 645 del 18 marzo 2024 - registrato dalla Corte dei conti al n. 762 del 3 aprile 2024 - adottato in attuazione della norma citata al precedente capoverso, recante la determinazione delle risorse per consentire la proroga, fino al 30 giugno 2024, delle convenzioni sottoscritte nel 2017, ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettera a) e lettera b) e comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sardegna per il pagamento degli assegni ASU/ANF e l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro a favore dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

VISTO, in particolare, l'articolo 1 del suddetto decreto direttoriale che indica in complessivi euro 1.916.159,70 (unmilionenovecentosedicimilacentocinquantanove/70) la spesa per il pagamento degli assegni e l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro a favore dei lavoratori socialmente utili impiegati nel territorio delle suindicate Regioni, fino al 30 giugno 2024;

VISTO, altresì, l'articolo 2 del citato decreto direttoriale n. 645 del 18 marzo 2024, per il quale l'ammontare dei costi di gestione dell'INPS per l'erogazione degli assegni ai lavoratori socialmente utili aventi diritto deve determinarsi all'esito dei controlli degli organi competenti e con separato provvedimento;

VISTA la nota dell'INPS prot. n. 0038.19/02/2024.0003678 del 19 febbraio 2024, nella quale, per l'anno 2024, il costo di gestione del servizio di erogazione degli assegni ai lavoratori socialmente utili è pari ad euro 68,48 annui *pro-capite;*

CONSIDERATO, pertanto, che il costo di gestione del servizio di erogazione degli assegni ai lavoratori socialmente utili fino al 30 giugno 2024 è pari ad euro 34,24 *pro-capite;*

RITENUTO di calcolare la spesa relativa ai costi di gestione INPS per l'erogazione degli assegni ai lavoratori socialmente utili delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sardegna, fino al 30 giugno 2024, in complessivi euro 15.579,20 (quindicimilacinquecentosettantanove/20) come indicato in dettaglio nel seguente prospetto

Regione	Nr. LSU bacino FSOF	Totale ASU/ANF fino al 30/06/2024	Totale costo di gestione INPS
Basilicata	15	€ 63.170,10	€ 513,60
Calabria	4	€ 16.845,36	€ 136,96
Campania	370	€ 1.558.195,80	€ 12.668,80
Puglia	53	€ 223.201,02	€ 1.814,72
Sardegna	13	€ 54.747,42	€ 445,12
Totale	**455**	**€ 1.916.159,70**	**€ 15.579,20**

RITENUTO, altresì, di dover imputare, nell'anno 2024, al capitolo 2230 della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali, la spesa di cui all'articolo 1 del citato decreto direttoriale n. 645 del 18 marzo 2024 per il pagamento degli assegni e l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro a favore dei lavoratori socialmente utili suindicati e al capitolo 4358 della Direzione Generale per le politiche previdenziali ed assicurative, la spesa relativa ai costi di gestione INPS per l'erogazione degli assegni ai medesimi lavoratori;

VISTO il decreto della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali n. 742 del 22 marzo 2024 - registrato dalla Corte dei conti al n. 1161 del 22 aprile 2024 - recante la determinazione delle risorse per consentire la proroga, fino al 30 giugno 2024, della convenzione sottoscritta il 17 marzo 2023, ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Lazio;

VISTO, in particolare, l'articolo 1 del suddetto decreto direttoriale che determina nella misura massima del 40%, pari ad euro 93.382,02 (novantatremilatrecentottantadue/02), la quota statale, fino al 30 giugno 2024, della spesa per gli assegni per attività socialmente utili e al nucleo familiare a favore di n. 56 lavoratori provenienti dal bacino di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 della Regione Lazio;

VISTO, altresì, l'articolo 2 del suddetto decreto direttoriale n. 742 del 22 marzo 2024, per il quale l'ammontare dei costi di gestione dell'INPS per l'erogazione degli assegni ai lavoratori socialmente utili aventi diritto deve determinarsi all'esito dei controlli degli organi competenti e con separato provvedimento;

RITENUTO di calcolare la quota statale della spesa, fino al 30 giugno 2024, relativa ai costi di gestione INPS per l'erogazione degli assegni a favore di n. 56 lavoratori provenienti dal bacino di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 della Regione Lazio, nella misura di euro 766,98 (settecentosessantasei/98), pari al 40% del fabbisogno totale, come indicato in dettaglio nel seguente prospetto

Nr. LSU	**CG INPS quota 40% MLPS – DGPPA**
56	**€ 766,98**
	CG INPS quota 60% REGIONE LAZIO
	€ 1.150,46
	CG INPS TOTALE
	€ 1.917,44

RITENUTO, altresì, di dover imputare, nell'anno 2024, al capitolo 2230 della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali, la quota statale della spesa di cui all'articolo 1 del citato decreto direttoriale n. 742 del 22 marzo 2024 per il pagamento degli assegni a favore dei lavoratori socialmente utili suindicati e al capitolo 4358 della Direzione generale per le politiche previdenziali ed assicurative, la quota statale della spesa relativa ai costi di gestione INPS per l'erogazione degli assegni ai lavoratori socialmente utili della Regione Lazio,

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DECRETANO

Articolo 1

1. Per quanto esposto nelle premesse – che qui si richiamano integralmente – a fronte della spesa per gli assegni e l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro a favore dei lavoratori socialmente utili, di cui al decreto della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali n. 645 del 18 marzo 2024, pari complessivamente ad euro 1.916.159,70 (unmilionenovecentosedicimilacentocinquantanove/70), l'ammontare della spesa relativa ai costi di gestione INPS per l'erogazione degli assegni ai medesimi lavoratori delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sardegna, fino al 30 giugno 2024, è determinata in complessivi euro 15.579,20 (quindicimilacinquecentosettantanove/20), come indicato in dettaglio nel seguente prospetto

Regione	Nr. LSU bacino FSOF	Totale ASU/ANF fino al 30/06/2024	Totale costo di gestione INPS
Basilicata	15	€ 63.170,10	€ 513,60
Calabria	4	€ 16.845,36	€ 136,96
Campania	370	€ 1.558.195,80	€ 12.668,80
Puglia	53	€ 223.201,02	€ 1.814,72
Sardegna	13	€ 54.747,42	€ 445,12
Totale	**455**	**€ 1.916.159,70**	**€ 15.579,20**

2. A fronte della quota statale della spesa per gli assegni ai lavoratori socialmente utili della Regione Lazio, di cui al decreto della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali n. 742 del 22 marzo 2024, pari a euro 93.382,02 (novantatremilatrecentottantadue/02), la quota statale della spesa relativa ai costi di gestione INPS per l'erogazione degli assegni ai medesimi lavoratori, fino al 30 giugno 2024, è determinata in euro 766,98 (settecentosessantasei/98), pari al 40% del fabbisogno totale, come indicato in dettaglio nel seguente prospetto

Nr. LSU	CG INPS quota 40% MLPS – DGPPA
56	**€ 766,98**
	CG INPS quota 60% REGIONE LAZIO
	€ 1.150,46
	CG INPS TOTALE
	€ 1.917,44

Articolo 2

1. La spesa di cui all'articolo 1, comma 1 del presente decreto graverà, nel corrente esercizio finanziario, per euro 1.916.159,70 (unmilionenovecentosedicimilacentocinquantanove/70) sul capitolo 2230 – PG 5 e per euro 15.579,20 (quindicimilacinquecentosettantanove/20) sul capitolo 4358 – PG 1 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

2. La spesa di cui all'articolo 1, comma 2 del presente decreto graverà, nel corrente esercizio finanziario, per euro 93.382,02 (novantatremilatrecentottantadue/02) sul capitolo 2230 – PG 5 e per euro 766,98 (settecentosessantasei/98) sul capitolo 4358 – PG 1 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'efficacia del presente decreto è subordinata alla prescritta registrazione da parte degli organi di controllo ed alla pubblicazione sul sito internet www.lavoro.gov.it.

Manuela Gaetani

Firmato digitalmente da
GAETANI MANUELA
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

Alessandro Lombardi

Firmato digitalmente da
LOMBARDI ALESSANDRO
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale"